

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1959

Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente provvedimento viene disposto il contributo italiano al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite e la concessione *ex novo* di un contributo al « Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati ».

Per quanto riguarda la partecipazione italiana al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata si rileva che, con legge 4 agosto 1955, n. 690, venne stabilito un contributo di 70 milioni di lire annue per il quinquennio 1955-1959.

Successivamente, in relazione all'ulteriore sviluppo delle attività del Fondo dell'assistenza tecnica ampliata, apparve opportuno aumentare, per l'anno 1958, il nostro contributo da 70 a 150 milioni.

Nel 1958 la Commissione economica finanziaria e l'Assemblea generale delle Nazioni

Unite hanno approvato, con risoluzione 1240 (XIII), l'istituzione di un nuovo Fondo speciale adatto a servire come strumento attraverso il quale le Nazioni Unite possono coinvolgere, oltre che piani veri e propri, investimenti di capitali pubblici nei Paesi sottosviluppati.

Le caratteristiche essenziali del nuovo Organismo, possono riassumersi come segue.

Il « Fondo speciale » ha come compito esclusivo quello di assistere i Paesi sottosviluppati nel condurre ricerche, studi, lavori dimostrativi, programmazioni ed esperimenti pilota, nei settori delle risorse materiali ed umane, dell'industrializzazione, dello sviluppo agricolo, dei trasporti e delle comunicazioni, dell'edilizia, igiene, istruzione, statistiche e della pubblica amministrazione.

Per assolvere tali compiti il Fondo si avvale dei mezzi posti a sua disposizione dai

membri mediante contributi volontari, il cui ammontare previsto non supera, per il momento, i 100 milioni di dollari.

Nell'esplicare la sua attività il Fondo dovrà sempre rispettare e basarsi sul principio di un'equa ripartizione geografica degli interventi disposti.

Dal punto di vista istituzionale, il Fondo è un organo sussidiario delle Nazioni Unite, posto sotto l'autorità del Consiglio economico e sociale e dell'Assemblea generale.

Membri e beneficiari del Fondo possono essere tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite o dei loro Istituti specializzati.

Contemporaneamente all'istituzione del Fondo il Consiglio economico e sociale elesse anche il Consiglio di amministrazione composto di 18 membri di cui 9 appartenenti a Paesi sottosviluppati.

L'Italia è stata eletta a far parte del Consiglio di amministrazione.

Per l'anno 1959 i principali impegni assunti globalmente per il Fondo dell'assistenza tecnica ampliata e per il Fondo speciale progetti per i Paesi sottosviluppati sono:

Stati Uniti . . .	38	milioni di dollari
Canada . . .	4	» » »
Olanda . . .	3,6	» » »
Svezia . . .	2,9	» » »
Francia . . .	2,5	» » »
Russia . . .	2	» » »
Danimarca . . .	1,1	» » »
Italia . . .	1	» » »

Il 40 per cento dei contributi verrà devoluto a favore del Fondo dell'assistenza tecnica ampliata ed il 60 per cento in favore del Fondo speciale progetti.

Al fine di far fronte al nuovo onere, che comporta per l'Italia la spesa di 635 milioni di lire, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Tale cifra è costituita dalla somma di lire 80 milioni e di lire 180 milioni, corrispondente all'aumentato contributo per il Fondo di assistenza tecnica ampliata, rispettivamente per il 1958 ed il 1959, da porsi in aggiunta ai 70 milioni annui previsti dalla

citata legge n. 690 e di lire 375 milioni quale contributo per il nuovo Fondo speciale progetti.

In altri termini il milione di dollari rappresentante il nostro contributo per il 1959, pari a 625 milioni di lire, verrà suddiviso nella misura del 60 per cento (milioni 375) in favore del nuovo Fondo speciale progetti e il rimanente 40 per cento (milioni 250) in favore del Fondo per l'assistenza tecnica ampliata.

A maggiore chiarimento della situazione giova ricordare che con il provvedimento in esame si provvede:

a) a stanziare 80 milioni di lire per portare il contributo, per il 1958, da 70 a 150 milioni;

b) a stanziare 180 milioni di lire per portare il contributo del 1959 da 70 a 250 milioni;

c) a stanziare 375 milioni di lire per il nuovo Fondo speciale.

Si ha pertanto un nuovo stanziamento di lire 635 milioni i quali non corrispondono, ovviamente, all'impegno preso in sede delle Nazioni Unite, cioè di un milione di dollari (pari a 625 milioni di lire) in quanto vi è da conteggiare in meno la somma di 70 milioni già stanziata con la citata legge per l'anno 1959 (anno al quale si riferisce il contributo di un milione di dollari) ed in più la somma di 80 milioni per integrare il contributo per l'anno 1958.

La differenza tra queste due ultime cifre, che è di dieci milioni di lire, è appunto la differenza che si nota fra l'impegno di un milione di dollari (625 milioni di lire) assunto in sede O.N.U. per il 1959 e la somma di 635 milioni di lire di cui al presente provvedimento.

Pertanto il provvedimento in esame, dopo aver stabilito all'articolo 1 che il contributo italiano al Fondo per l'assistenza tecnica ampliata stabilito con la legge 4 agosto 1955, n. 690, in 70 milioni annui viene aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959, autorizza, al-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 2, la spesa di lire 375 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per il 1959.

L'articolo 3 specifica i capitoli e gli eser-

cizi finanziari a carico dei quali deve essere stanziata la spesa.

L'articolo 4, infine, autorizza il Ministero del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo di lire 70 milioni annui, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 690, per la partecipazione dell'Italia al Fondo di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, è aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 375 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati delle Nazioni Unite per l'anno 1959.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 635 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà per lire 80 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59; per lire 400 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio 1958-59 e per lire 155 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1959-60.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.